



CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

Settore Polizia Municipale

Publicato all'albo pretorio dal 21/05/2021 al 05/06/2021 Reg. pubb. N. 430

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 169 del 20/05/2021 **Registro Unico di Segreteria**

Numero di Settore 16 del 07/05/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI LAVORO PUBBLICA UTILITA'.

IL RESPONSABILE

VISTO, relativamente al comparto Enti Locali, l'art.107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 169 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di posizione organizzativa;

VISTO il provvedimento Sindacale n° 5 del 4 gennaio 2021 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Polizia Municipale;

DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in precedenza citati, l'adozione della presente determinazione a contrattare rientra nella competenza del sottoscritto responsabile P.O.;

RICHIAMATI:

- Lo Statuto Comunale;
- Il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;
- Il Regolamento Comunale d' Organizzazione degli Uffici e del Personale, approvato con Delibera di Giunta Municipale n° 159 del 13 Aprile 2001;

PREMESSO CHE:

- che con sentenza --- omissis... ---;
- con nota dell'ufficio UEPE --- omissis... ---;
- che ai fini del computo della pena poiché un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella presentazione, anche non continuativa di due ore di lavoro, il condannato dovrà presentare 100 ore di attività nell'arco di tre mesi e nelle giornate di sabato e domenica ex art. 54 comma 5 D.L.vo 274/00;

- che dovrà essere redatta dal soggetto incaricato presso il Comune di Venafro una relazione mensile da trasmettere all'ufficio UEPE di Capobasso - Isernia, circa la prestazione lavorativa del condannato che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto ex art. 6 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/03/2001”;

RICHIAMATA:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 05/09/2013, esecutiva ai sensi di legge, recante come oggetto: “approvazione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità”;
- la convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità sottoscritta in data 23/10/2013 tra il Presidente del Tribunale di Isernia Dott. Guido Ghionni e il Vice Sindaco l'Avv. Alfredo Ricci per il Comune di Venafro;

RAMMENTATO:

- che, come espressamente sancito dalle disposizioni testé richiamate, il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta;
- che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di Convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del medesimo D.M. 26 marzo 2001, nelle predette Convenzioni debbono essere indicate, specificamente, le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità, vengono individuati i soggetti incaricati, presso le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni interessati, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato, impartendo a quest'ultimo le relative istruzioni e sono, altresì, individuate le modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive, risultando i relativi oneri posti a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati;

RILEVATO che come sancito dall'art. 4 del richiamato D.M. 26 marzo 2001, durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni interessate assicurano il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalle stipulate convenzioni, con l'avvertenza che in nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, essendo i condannati ammessi a fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze delle amministrazioni, degli enti e delle organizzazioni stesse;

PRESO E DATO ATTO che, terminata l'esecuzione della pena, i soggetti incaricati, presso le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni interessati, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato, sono tenuti a redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato;

VISTO il Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468.”;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 54 (*Lavoro di pubblica utilità*) del citato D.Lgs. n. 274/2000, il quale, ai commi 1, 2, 3 e 4, testualmente dispone:

- “1. Il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato.
2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le

regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

3. L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

4. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.”;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato dal Ministero della Giustizia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, recante “Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.”;

VISTO l'apposito “Progetto ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 – Lavoro di pubblica utilità.”, redatto dal Responsabile del Settore Polizia Municipale, contenente la specifica delle mansioni ed attività cui l'interessato sarà addetto;

PRESO E DATO ATTO che:

- il Comune ha attivato tramite l'INAIL una posizione assicurativa per eventuali infortuni che dovessero verificarsi sul lavoro;

RITENUTO di approvare il predetto progetto personalizzato, predisposto, considerando per tale via adempite le finalità sottese alla sopra citata normativa ed onorato l'impegno, convenzionalmente assunto, di favorire l'inserimento di persone condannate alla pena alternativa del lavoro di pubblica utilità, garantendo il regolare monitoraggio dello svolgimento del lavoro stesso;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rubricato “Codice in materia di protezione dei dati personali.”, e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

DI APPROVARE, per i presupposti di fatto e le ragioni di diritto esposte in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, il “Progetto ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 – Lavoro di pubblica utilità”, risultante dalla tabella allegata alla presente per costituirne parte integrante, afferente l'inserimento, --- omissis... ---di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità da prestarsi a favore della collettività ed a titolo gratuito;

DI FAR COSTATARE che la prestazione lavorativa di pubblica utilità sarà adempiuta nel rispetto delle condizioni previste dalla “Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.vo 28 agosto 2000, n. 274 e del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, in relazione a quanto previsto dall'art. 33 della Legge 29 luglio 2010, n. 120”, sottoscritta da questo Ente, in data 23/10/2013 con il Tribunale di Isernia;

DI DARE ATTO - il Comune ha attivato tramite l'INAIL una posizione assicurativa per eventuali infortuni che dovessero verificarsi sul lavoro;

DI EVIDENZIARE che il contenuto della presente e il relativo allegato, contenendo dati sensibili e giudiziari oggetto di speciale tutela legislativa, sarà sottratto alla pubblicazione;

TRASMETTERE, per l'esecutività, la presente al responsabile del Settore Finanze e Tributi per gli adempimenti di cui agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale;

DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale, la sottoscrizione della presente determinazione vale, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica e di legittimità;

DI DISPORRE la pubblicazione all'Albo del Comune ai soli fini di pubblicità –notizia.

Il Responsabile del Settore
f.to Cap. Gianni Giampietri

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. **430** del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **21/05/2021**.

Venafro, li 21/05/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, li 21/05/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO